Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Giovedì, 18 settembre 1924** **Numero 220**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli Atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del « Terzo fascicolo » del volume quinto della Raccolta ufficiale dell'anno 1924.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti, via Giulia, n. 52, Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1386.

REGIO DECRETO 28 agosto 1924, n. 1353.

Tabella della popolazione residente, o legale, censita nei singoli Comuni del Regno al 1° dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 aprile 1921, n. 457, che dispone il sesto censimento generale della popolazione del Regno;

Veduto il R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1530, che estende ai territori annessi la legge predetta;

Veduto il regolamento approvato con Nostro decreto del 21 agosto 1921, n. 1173, per la esecuzione della legge medesima;

Veduto il R. decreto 12 novembre 1921, n. 1594, che detta norme per il censimento generale della popolazione nei territori annessi;

Veduti gli stati della popolazione compilati dai singoli uffici comunali e riscontrati dalla Direzione generale della statistica, ai termini dell'art. 35 del predetto regolamento;

Sulla relazione del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La popolazione residente in ciascun Comune del Regno, censita al 1° dicembre 1921 e indicata nell'unita tabella firmata d'ordine Nostro dal Ministro per l'economia nazionale è dichiarata popolazione legale dalla data anzidetta e fino ad un altro censimento, giusta l'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 457, salvo le variazioni numeriche della detta popolazione dipendenti da eventuali variazioni territoriali nella circoscrizione comunale, posteriori alla data suindicata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 48. — CASATI.

NB. — La tabella di cui al presente decreto verrà pubblicata in Foglio di Supplemento.

Numero di pubblicazione 1387.

REGIO DECRETO 8 agosto 1924, n. 1384.

Proroga del termine per la ricostituzione del Consiglio centrale dell'Istituto coloniale italiano, in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 gennaio 1924, n. 29, con il quale fu sciolto il Consiglio centrale dell'Istituto coloniale italiano in Roma;

Ritenuta la necessità di prorogare la scadenza dei poteri della Commissione nominata per la straordinaria amministrazione del predetto istituto;

Considerando che, essendo dimissionario un membro della Commissione straordinaria, il comandante Giovanni Emanuele Elia, occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio centrale dell'Istituto coloniale italiano in Roma, è prorogato di sei mesi.

Art. 2.

A componente la Commissione straordinaria in sostituzione del comandante Giovanni Emanuele Elia è chiamato l'avv. Ernesto Cucinotta.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 79. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1388.

REGIO DECRETO 8 agosto 1924, n. 1361.

Classificazione in prima categoria delle opere di bonifica del territorio di Rosolina, in provincia di Rovigo.

N. 1361. R. decreto 8 agosto 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono classificate in prima categoria, ai termini degli articoli 2 e 3 della legge (testo unico) 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonificamento del territorio di Rosolina, in provincia di Rovigo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1924.

Numero di pubblicazione 1389.

REGIO DECRETO 8 agosto 1924, n. 1362.

Classificazione in prima categoria delle opere di bonifica del territorio di Palù Cattaio e Savellon di Bagnarolo, in provincia di Padova.

N. 1362. R. decreto 8 agosto 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono classificate in prima categoria, ai termini degli articoli 2 e 3 della legge (testo unico) 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonifica del territorio Palù Cattaio e Savellon di Bagnarolo, in provincia di Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1924.

Numero di pubblicazione 1390.

REGIO DECRETO 8 agosto 1924, n. 1363.
Classificazione in prima categoria delle opere di bonifica del territorio denominato Isola di Donzella, in provincia di Rovigo.

N. 1363. R. decreto 8 agosto 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono classificate in prima categoria a termini dell'art. 3 del testo unico di legge 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonifica del territorio denominato Isola di Donzella, in provincia di Rovigo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1924.

Numero di pubblicazione 1391.

REGIO DECRETO 8 agosto 1924, n. 1364.
Classificazione in prima categoria delle opere della bonifica Boscata Marignano, in provincia del Friuli.

N. 1364. R. decreto 8 agosto 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono classificate in prima categoria, a termini dell'art. 3 del testo unico di legge 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere della bonifica Boscata Marignano, in provincia del Friuli.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1924.

Numero di pubblicazione 1392.

REGIO DECRETO 25 luglio 1924, n. 1365.
Classificazione in prima categoria delle opere di bonifica del territorio della provincia del Friuli.

N. 1365. R. decreto 25 luglio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono classificate in prima categoria a termini dell'art. 3 del testo unico di legge 30 dicembre 1923, n. 3256, talune opere di bonifica del territorio della provincia del Friuli.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1924.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorsi al posto di segretario nei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali di Genova e Trieste.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;
Vista la legge 7 aprile 1921, n. 437;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regolamento sull'istruzione superiore commerciale approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;
Visto il R. decreto 24 luglio 1921, n. 1161, che approva la pianta organica del personale amministrativo del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova;
Vista la deliberazione in data 30 giugno 1924, presa dal Consiglio di amministrazione del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di segretario nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova.

Sono ammessi al concorso i licenziati dalle scuole medie di secondo grado e degli Istituti commerciali Regi o pareggiati.

I concorrenti debbono sostenere le seguenti prove:

una prova scritta d'italiano;

una prova scritta di ragioneria e computisteria;

prove orali sulle seguenti materie: nozioni di diritto civile e diritto amministrativo, ragioneria e computisteria, legislazione scolastica relativa alla istruzione commerciale.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero in un plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno la loro domanda in carta bollata da L. 3, corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita dal quale risulti che il concorrente, alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 30. Per gli ex combattenti il limite massimo è elevato a 35 anni;

2° diploma di licenza di un istituto commerciale Regio, o pareggiato o di una scuola media di 2° grado Regia o pareggiata;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° certificato d'immunità penale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio al quale aspira;

7° la fotografia debitamente legalizzata;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 25 fatta la Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale oppure in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse.

E' esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti 3, 4 e 5 coloro che già abbiano un ufficio di ruolo nelle scuole dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale e i funzionari dello Stato purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso deve essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli presentati.

Il giorno di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso cui il candidato vuol prendere parte.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziati i suoi lavori.

La restituzione dei documenti sarà fatta a cura del Ministero il quale non assume nessuna responsabilità per deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire.

Sarà dato avviso ai candidati, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata del giorno in cui cominceranno le prove.

Chi non si presenta ai giorni fissati per queste o chi manca ad una di esse, perde ogni diritto. La sua assenza è ritenuta come rinunzia al concorso.

La Commissione giudicatrice emetterà il giudizio definitivo per tutti i concorrenti con la classificazione di essi in ordine di merito non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultato sarà data la preferenza a coloro che siano invalidi o orfani di guerra o che abbiano riportato ferite in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare come combattenti.

Il posto sarà conferito al candidato primo nella graduatoria e in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati secondo l'ordine della graduatoria.

Lo stipendio annuo lordo iniziale è di L. 9500 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 600 ed alle indennità caro-viveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso appartiene al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato corrispondente a quello assegnato ai segretari dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 luglio 1924.

p. *Il Ministro*: LARUSSA.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;
Vista la legge 7 aprile 1921, n. 437;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regolamento sull'istruzione superiore commerciale approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;
Visto il R. decreto 2 giugno 1922, n. 1101, che approva la pianta organica del personale amministrativo del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Trieste;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di segretario nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Trieste.

Sono ammessi al concorso i licenziati dalle scuole medie di secondo grado degli istituti commerciali Regi o pareggiati.

I concorrenti debbono sostenere le seguenti prove:

una prova scritta d'italiano;

una prova scritta di ragioneria e computisteria;

prove orali sulle seguenti materie: nozioni di diritto civile e diritto amministrativo, ragioneria e computisteria, legislazione scolastica relativa alla istruzione commerciale.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero in un plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno la loro domanda in carta bollata da L. 3, corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita dal quale risulti che il concorrente, alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 30. Per gli ex combattenti il limite massimo è elevato a 35 anni;

2° diploma di licenza di un istituto commerciale Regio o pareggiato o di una scuola media di 2° grado Regia o pareggiata;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° certificato d'immunità penale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio al quale aspira;

7° la fotografia debitamente legalizzata;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 25 fatta la Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Trieste.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale oppure in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse.

E' esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti 3, 4 e 5 coloro che già abbiano un ufficio di ruolo nelle scuole dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale e i funzionari dello Stato purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso deve essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli presentati.

Il giorno di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso cui il candidato vuol prendere parte.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziati i suoi lavori.

La restituzione dei documenti sarà fatta a cura del Ministero il quale non assume nessuna responsabilità per deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire.

Sarà dato avviso ai candidati, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata del giorno in cui cominceranno le prove.

Chi non si presenta ai giorni fissati per queste o chi manca ad una di esse, perde ogni diritto. La sua assenza è ritenuta come rinunzia al concorso.

La Commissione giudicatrice emetterà il giudizio definitivo per tutti i concorrenti con la classificazione di essi in ordine di merito non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultato sarà data la preferenza a coloro che siano invalidi o orfani di guerra o che abbiano riportato ferite in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare come combattenti.

Il posto sarà conferito al candidato primo nella graduatoria e in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati secondo l'ordine della graduatoria.

Lo stipendio annuo lordo iniziale è di L. 9500 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 600 ed alle indennità caro-viveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso appartiene al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato corrispondente a quello assegnato ai segretari dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 luglio 1924.

p. *Il Ministro*: LARUSSA.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.